

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2713)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4729)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 1968*

Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato una contabilità speciale, denominata « Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane », per dare esecuzione alla decisione del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea del 22 dicembre 1966 relativa ad un contributo comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse per la formazione professionale.

Il Fondo di cui al precedente comma è alimentato:

a) dal controvalore in lire italiane del contributo della Comunità economica europea di cui alla detta decisione del Consiglio del 22 dicembre 1966, fissato in un massimo di 4,2 milioni di unità di conto;

b) da un contributo dello Stato italiano pari a 2 miliardi di lire;

c) da una quota parte, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, commercio e artigianato, della disponibilità finanziaria costituita presso l'Ente zolfi italiani mediante l'accantonamento delle differenze di prezzo realizzate sullo zolfo acquistato all'estero ed immesso nel consumo interno fino al 31 dicembre 1966;

d) da eventuali contributi da parte di altri Enti, recuperi e rimborsi.

Art. 2.

Il Fondo costituito ai sensi del precedente articolo 1 provvede:

a) alla erogazione delle provvidenze di cui alla decisione del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea del 22 dicembre 1966 fino alla concorrenza di un

importo pari al doppio del contributo comunitario CEE;

b) alle spese per il funzionamento del Comitato previsto dal successivo articolo 3;

c) al rimborso, salvi gli impegni derivanti dalle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e fino ad un massimo di lire 1 miliardo e 100 milioni, delle spese riferentisi alla rieducazione professionale ed alla nuova sistemazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, relativamente al periodo compreso fra il 1° luglio 1963 ed il 31 dicembre 1970, in misura non superiore alle somme erogate dalla CEE in conformità del regolamento del Consiglio, n. 9 del 25 agosto 1960 e successive integrazioni e modificazioni.

Le entrate derivanti dall'intervento della Comunità economica europea di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1 non concorrono a formare le disponibilità per le provvidenze indicate alla lettera c).

Le provvidenze di cui al punto a) del presente articolo, compresi gli adempimenti contributivi per le assicurazioni sociali, sono concesse nei limiti e con le modalità fissati nella decisione della Commissione della Comunità economica europea del 12 maggio 1967, relativa « alla determinazione delle modalità per la concessione di aiuti ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in Italia e di borse per la formazione professionale dei loro figli » alla quale con la presente legge si dà esecuzione.

Art. 3.

Il « Fondo » di cui all'articolo 1 è amministrato da un Comitato composto da:

a) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) due funzionari del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

c) due funzionari del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Ragioneria generale dello Stato);

d) due rappresentanti della Regione siciliana;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori.

Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, allorchè esso è chiamato a pronunciarsi in merito alle borse per la formazione professionale ai figli dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato è presieduto da uno dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È istituita una segreteria del Comitato, che ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il funzionamento della quale provvede lo stesso Ministero con proprio personale.

Art. 4.

La contabilità speciale di cui al precedente articolo 1 è istituita ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 1223, lettera B, delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro.

Gli ordini di pagamento relativi a detta contabilità speciale sono emessi a firma del presidente del Comitato previsto dal precedente articolo 3, il quale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'altro rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Comitato presenterà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della gestione dell'anno precedente, corredandolo di tutti i documenti giustificativi.

Il rendiconto, approvato dal predetto Ministero, è trasmesso, entro il mese di maggio, alla ragioneria centrale presso il Ministero stesso. Quest'ultima verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione; l'inoltra alla Corte dei conti per l'esa-

me amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Art. 5.

Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.

Art. 6.

All'onere di lire 2 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione dell'articolo 1, lettera *b*), si provvede per lire 1 miliardo a carico del Fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 1 miliardo mediante riduzione del corrispondente Fondo per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti aviazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.